ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Art. 51

Esercizio delle attività professionali di farmacista

I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

Versione in vigore dal 24 novembre 2007, non più in vigore dal 10 febbraio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Estremi	Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Titolo	III — Libertà di stabilimento
Capo	IV — Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione	VII — Farmacista

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-206-2007/art-51-esercizio-delle-attivita-professionali-di-farmacista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it